

# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.98 del 22/12/2022

## SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

### REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI

#### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di natura socio-economica e sostegno al reddito volti a contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione e disuguaglianza sociale. Gli interventi sono diretti a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali, del singolo o del nucleo familiare a causa dell'età o della malattia temporanea o dovuti a incapacità degli adulti, in età lavorativa, a procurarsi i mezzi di sostentamento, tali da non poter provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali e determinare situazioni gravi di emarginazione, disagio sociale e povertà. Questa intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche.

#### Art. 2 – Destinatari

1. Possono accedere alle prestazioni economiche:

- i residenti nel Comune di Tolentino;
- le persone temporaneamente dimoranti o di passaggio sul territorio comunale, che si trovino in situazioni di disagio e di grave bisogno tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili che non possono essere assicurati dal Comune di residenza o dallo Stato di provenienza, così come quelli di cui all'art. 3 della Legge Regionale 1° dicembre 2014, n. 32 e che saranno opportunamente valutate dal Servizio Sociale del Comune;
- i minori italiani o stranieri non accompagnati e non residenti, privi di assistenza o di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2, legge n. 47/2017).

#### Art. 3 – Finalità del contributo

1. La prestazione socio-economica oggetto del presente regolamento va intesa, di norma, non fine a se stessa, ma quale strumento che permette l'avvio di un progetto globale di aiuto finalizzato alla tutela ed alla promozione dell'individuo e della famiglia secondo i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana.

2. L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona utilizzato non come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria utile per ridare autonomia economica, per sostenere progetti individuali di vita che evitino l'instaurarsi di processi di emarginazione o ne favoriscono il superamento.

3. L'intervento di assistenza economica è parte di un percorso personalizzato definito dall'Assistente Sociale con il richiedente e con il coinvolgimento del suo nucleo familiare. Nella formulazione del percorso il richiedente e i componenti adulti del nucleo vengono invitati a un impegno e assunzione di responsabilità rispetto a un percorso di autonomia e di superamento delle cause di disagio, tenuto conto delle capacità e risorse individuali e familiari.

4. Nella formulazione del percorso è possibile attivare il "Tavolo Povertà" quale organo volto all'attuazione di una presa in carico integrata tra pubblico e privato sociale per l'inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate del Comune di Tolentino.

#### Art. 4 – Interventi

1. All'interno del percorso e allo scopo di consentire che ciascuna persona o nucleo familiare possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare o mitigare situazioni di bisogno nel rispetto del principio di pari dignità, il Comune prevede:

- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- integrazione rette per struttura residenziale;
- prestito d'onore.

2. Le forme di intervento previste dal presente regolamento si inseriscono nell'ambito più generale degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del Servizio Sociale e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarietà centrata sul superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale.

3. L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo il caso in cui l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alla necessità.

#### **Art. 5 – Assistenza economica continuativa**

1. L'intervento economico continuativo è concesso al nucleo familiare con ISEE inferiore o pari all'importo dell'assegno sociale per il quale il Servizio Sociale rilevi una situazione di disagio socio-economico legata a una persistente mancanza di "risorse" dovute anche a problematiche fisiche, psichiche, sociali e reddituali, nonché all'assenza di obbligati per legge al mantenimento (ai sensi dell'ex art 433 c.c.) in grado di fornire sostegno e aiuto.

2. L'ammontare del contributo, viene determinato sulla base di motivata proposta da parte dell'Assistente sociale.

3. Tali contributi sono erogati sulla base di un percorso personalizzato in conformità a quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, per le seguenti finalità:

- utenze;
- canoni di locazione;
- alimenti;
- vestiario;
- spese sanitarie;
- patente di guida;
- corsi di formazione;
- ulteriori finalità valutate dall'Assistente Sociale.

3. Il contributo è variabile da 100,00 euro a 200,00 euro mensili.

4. La durata prevista è fino a un anno, salva eventuale rivalutazione da parte del Servizio Sociale.

#### **Art. 6 – Assistenza economica straordinaria**

1. L'intervento economico straordinario è concesso a nucleo familiare con ISEE inferiore o pari a 17.000,00 euro, nonché all'assenza di obbligati per legge al mantenimento (ai sensi dell'ex art 433 c.c.) in grado di fornire sostegno e aiuto.

2. Il valore del limite dell'ISEE di cui al comma precedente può essere variato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Gli interventi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o comunque al fine di evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.

4. L'intervento economico straordinario può essere erogato una sola volta ovvero fino al raggiungimento di 1.000,00 euro nell'arco dell'anno per esigenze contingibili e urgenti.

5. Interventi economici straordinari al di fuori dei limiti dei commi precedenti possono comunque essere concessi con deliberazione della Giunta comunale su proposta del Servizio Sociale.

#### **Art. 7 – Integrazione di retta per strutture residenziali**

1. L'integrazione della retta è concessa a nucleo familiare con ISEE inferiore o pari all'importo dell'assegno sociale e in assenza di obbligati per legge al mantenimento (ai sensi dell'ex art. 433 c.c.) in grado di fornire sostegno e aiuto.

2. Tale beneficio viene attivato per anziani o soggetti deboli al fine di evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.

#### **Art. 8 – Prestito d'onore**

1. Il prestito d'onore è concesso al nucleo familiare con ISEE inferiore o pari a 25.000,00 euro e in assenza di obbligati per legge al mantenimento (ai sensi dell'ex art. 433 c.c.) in grado di fornire sostegno e aiuto.

2. Il valore del limite dell'ISEE di cui al comma precedente può essere variato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Il prestito di onore, per un massimo di 1.000,00 euro, è previsto per particolari, imprevedibili e temporanee situazioni di grave disagio economico, quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o volte comunque a evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.

4. Per accedere a tale beneficio è necessario anche sottoscrivere un patto/accordo di restituzione della somma con il Responsabile dell'Area Servizi Sociali o suo delegato che preveda le relative modalità. Nell'eventualità di mancato rispetto degli accordi, il richiedente non potrà più accedere ad altri benefici economici comunali.

#### **Art. 9 – Modalità d'accesso**

1. I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 4 devono rivolgersi ai Servizi Sociali, dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca della soluzione più adatta alle problematiche espresse.

2. L'Assistente Sociale, dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare ove necessario, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, esprime la propria valutazione.

3. Ogni richiesta deve essere redatta su modulo predisposto e fornito dai Servizi Sociali, con allegata valida attestazione ISEE aggiornata; Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) nonché altra documentazione utile a comprovare la situazione di bisogno e vulnerabilità che giustifichi la richiesta di intervento.

4. Il firmatario della domanda è il diretto interessato, nel caso di utenti parzialmente incapaci, inabilitati o interdetti i firmatari saranno rispettivamente amministratori di sostegno, curatori o tutori.

#### **Art. 10 – Deroche**

1. In caso di situazioni di disagio e rischio psico-sociale di particolare gravità per il superamento delle quali si richiedono interventi economici superiori ai limiti indicati nel

presente regolamento, le istanze vengono poste all'esame della Giunta Comunale con apposita Istruttoria presentata dai Servizi Sociali.

2. Tutti gli interventi economici descritti nel presente regolamento possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi (es. Enti creditori, supermercati, ecc.) su proposta dei Servizi Sociali e subordinata all'autorizzazione dell'interessato.

#### **ART. 11 – Norma finale**

1. Tutte le forme di aiuto economico concesse, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritti di continuità per gli anni successivi.